

ART. 1 - SPORTELLO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

1. A cura di Verona Fiere è istituito uno sportello per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale e della concorrenza.
2. Si considerano diritti di proprietà industriale tutelati quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) e successive modificazioni. Si considerano atti di concorrenza sleale quelli espressamente indicati all'art. 2598 e ss. Codice Civile quali, a titolo meramente esemplificativo, imitazione servile di segni e prodotti, condotte denigratorie, appropriazione di pregi, pubblicità ingannevole e/o ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
3. Lo sportello, ed i servizi ad esso connessi, è operante solo durante le manifestazioni fieristiche.
4. Lo sportello ed i suoi servizi operano sulla base del presente regolamento.

ART. 2 - DESTINATARI DEL REGOLAMENTO

1. Sono destinatari del regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale gli espositori, durante il periodo della manifestazione, in relazione ai diritti di proprietà industriale (disegni e modelli, brevetti, marchi o altri diritti di proprietà industriale) di cui sono titolari o licenziatari esclusivi. Sono altresì destinatari del regolamento gli espositori non titolari o licenziatari esclusivi, purché espressamente autorizzati a presentare la richiesta di cui al successivo art. 5.1 e 5.1.1 dal titolare anche se, quest'ultimo, non espositore.
2. Gli espositori si obbligano al rispetto del regolamento e ad aderire alle procedure da questo previste per la tutela dei diritti di proprietà industriale e della concorrenza.

ART. 3 - SCOPI DELLO SPORTELLO E DEI SUOI SERVIZI

1. Lo sportello assicura una prima informazione in relazione alle modalità di tutela delle ideazioni relative a prodotti, macchinari, procedimenti, segni distintivi, ecc. e ai diritti che la legge assicura a tali ideazioni, in particolare attraverso la loro brevettazione o registrazione.
2. Lo sportello svolge la necessaria attività di assistenza agli espositori in relazione a possibili violazioni dei propri diritti di proprietà intellettuale ed industriale e della concorrenza determinate dalla presenza di prodotti esposti in fiera da altri espositori.

ART. 4 - MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. Lo sportello fornisce i propri servizi attraverso professionisti esperti in proprietà industriale. Per le valutazioni di carattere tecnico-giuridico relative all'esistenza effettiva di una violazione, gli esperti cui tale valutazione viene affidata sono selezionati tra avvocati e consulenti in proprietà industriale iscritti agli appositi Albi.

ART. 5 - INOLTRO DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO

1. Il titolare o il licenziatario esclusivo che siano espositori, e l'espositore che non sia titolare o licenziatario esclusivo (quest'ultimo espressamente autorizzato a presentare la richiesta dal titolare anche se, questi, non espositore) del diritto di proprietà intellettuale o industriale che ritenga che un suo diritto di proprietà intellettuale/industriale sia violato da un prodotto esposto da un altro espositore presenta (personalmente o, se impossibilitato, a mezzo persona all'uopo espressamente delegata), attraverso un apposito formulario, la richiesta allo sportello affinché quest'ultimo: a) accerti l'esistenza dei prodotti da esso segnalati come presunte violazioni del proprio diritto e b) rediga una descrizione degli elementi che potrebbero costituire la violazione reclamata.

A tal fine e, in ogni caso, l'espositore dichiara che, per quanto a sua conoscenza ed assumendosene la responsabilità, i diritti di proprietà industriale che si ritengono violati sono tuttora validi ed in vigore.

1.1. Lo Sportello, subordinatamente alla descrizione e all'espressa richiesta dell'espositore istante (che sia titolare o licenziatario esclusivo e, nel caso di espositore non titolare o licenziatario esclusivo, previa produzione di espressa autorizzazione del titolare anche se non espositore) valuta l'esistenza o meno della violazione. A tal fine e, in ogni caso, l'espositore dichiara e ribadisce che, per quanto a sua conoscenza ed assumendosene la responsabilità, i diritti di proprietà industriale che si ritengono violati sono tuttora validi ed in vigore.

2. Gli esperti dello sportello esaminano la richiesta ed accertano che i dati del formulario siano esaurienti al fine di poter individuare con precisione sia l'espositore presso il quale la descrizione deve essere effettuata, sia gli elementi specifici ed i diritti ad essi afferenti che l'espositore richiedente assume essere violati.

3. Ove la richiesta risulti accoglibile e supportata dalla necessaria documentazione (documentazione che potrà essere consegnata in copia all'espositore asserito contraffattore solo previa espressa autorizzazione in tal senso da parte dell'espositore richiedente l'intervento dello Sportello), gli esperti dello sportello effettuano un sopralluogo presso lo stand ove si trovano i prodotti costituenti la presunta violazione indicando all'espositore lo scopo del sopralluogo e gli articoli del presente regolamento che lo giustificano, potendo esibire in ogni caso i titoli che l'istante assume essere stati violati.

4. L'espositore, o chi lo sostituisce nello stand, è obbligato a collaborare fornendo un documento di identità, permettendo il sopralluogo, nonché l'esame del prodotto in asserita contraffazione, la componentistica e la struttura interna, ove necessario, sottoscrivendo il verbale della descrizione in calce al quale può chiedere di aggiungere proprie osservazioni in merito.

5. Gli esperti dello sportello rilasciano all'espositore copia del verbale da essi sottoscritto cui sono allegate anche le fotografie eventualmente scattate.

6. Una copia del verbale di descrizione viene consegnata anche a chi ha inoltrato la richiesta. Quest'ultimo, una volta esaminato detto verbale, ha facoltà di richiedere una valutazione d'urgenza dell'esistenza della presunta violazione. A tal fine l'istante può integrare la richiesta già presentata con elementi circostanziati sulla reclamata violazione dei propri diritti ed allegare la documentazione a supporto.

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

1. Lo sportello incarica prontamente uno o più esperti in proprietà industriale scelti con le modalità di cui all'art. 4 per l'affidamento della valutazione richiesta.

2. L'esperto o gli esperti convocano l'espositore che ha presentato la richiesta di accertamento della violazione e l'espositore che espone i prodotti in presunta violazione di diritti di proprietà industriale per essere uditi prima dell'emissione della decisione sull'esistenza o meno della violazione.

3. La decisione con cui si esclude o si accerta l'esistenza della violazione, debitamente motivata e firmata, viene consegnata in copia alle parti. Nel caso di accertata violazione, la sua consegna comporta l'obbligo per l'espositore dei prodotti costituenti tale violazione di rimuovere questi ultimi dallo stand e di consegnarli al personale dello sportello o al servizio della Fiera da esso indicato. Qualora detta consegna non fosse materialmente possibile, il personale dello sportello provvede all'oscuramento dei prodotti costituenti tale violazione mediante idonei mezzi.

4. Una volta conclusa la manifestazione, i prodotti vengono riconsegnati all'espositore che ne aveva la proprietà e/o la disponibilità.

5. Se l'espositore dei prodotti costituenti violazione dei diritti come accertato dalla decisione di cui al comma 4 si rifiuta di rimuoverli e/o di consegnarli e/o di consentire l'oscuramento, la direzione della Fiera dispone l'invio di proprio personale che oscura e/o prende in consegna, anche forzatamente, detti prodotti ponendo i relativi oneri di custodia in capo all'autore della indicata violazione.

ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ

1. Nelle attività di assistenza alla tutela dei diritti di proprietà industriale, gli esperti dello sportello e gli esperti incaricati della valutazione di una presunta violazione devono dichiarare di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi o incompatibilità impeditiva allo svolgimento dell'attività richiesta sia in relazione all'oggetto, sia in relazione alle parti.

ART. 8 - OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE

1. Gli esperti dello sportello e gli esperti incaricati della valutazione di una presunta violazione hanno l'obbligo del segreto professionale in relazione alle attività ed ai procedimenti cui hanno partecipato. L'obbligo di riservatezza si estende anche ai nominativi degli espositori coinvolti nelle attività o procedimenti di cui in precedenza.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELLA FIERA

1. Verona Fiere, gli esperti dello sportello, i professionisti incaricati della descrizione e della valutazione di una presunta violazione e il personale che a qualsiasi titolo sia stato coinvolto nell'attività e nei procedimenti previsti da questo regolamento non assumono responsabilità per gli effetti negativi o dannosi che possono derivare agli espositori che usufruiscono del servizio di sportello in base al presente regolamento il cui fine è esclusivamente l'agevolazione del pronto rispetto dei diritti di proprietà industriale nell'ambito della manifestazione.